



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 24 del 10/02/2011

Raccolta Ufficiale

N. 78

Del 21/02/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione imposta di registro della sentenza n. 2001/2008 pronunciata dal Trib. di Bari – Controversia Comune di Castellana Grotte c/ Lamanna Giuseppe Antonio.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con citazione per querela di falso, datata 28.9.2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente l'11.10.2005 al n. 20168, il Sig. Lamanna Giuseppe Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Covito, chiedeva al Tribunale di Bari di "*dichiarare "falso" il grafico redatto dai Vigili Urbani di Castellana Grotte per l'occasione incidente stradale di cui in narrativa".....;*

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 16.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale stabiliva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Lamanna e nominava suo rappresentante e difensore l'Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, con studio in Bari, alla Via Imbriani n. 91;

che gli atti di cui sopra venivano trasmessi alla Compagnia Assicurativa La Previdente avendo questo Ente stipulato con la stessa compagnia contratto di Polizza relativa alla Tutela Giudiziaria dei dipendenti;

che con nota del 9.12.2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 13.12.2005 al n. 25415 l'Agenzia Generale di Bari della predetta Assicurazione trasmetteva all'Ente la nota datata 24.11.2005 della Milano Assicurazione – Tutela Giudiziaria di Gruppo (con sede di Firenze) con la quale comunicava che: "... ai sensi dell'art. 22 lett. d) delle condizioni di polizza, la garanzia sarà operativa soltanto in caso di assoluzione dell'imputato";

che, con nota datata 25.9.2008, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 2.10.2008 al n. 18979 l'Avv. Marotti trasmetteva all'Ente la sentenza n. 2001/2008 con la quale la II Sez.

del Tribunale Civile e Penale di Bari ha rigettato la querela di falso proposta nei confronti del Comune di Castellana Grotte;

che con avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000002001/0/002, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 29.12.2010 al n. 24524 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva all'Ente il modello F 23 invitandolo a pagare la somma di € 186,00 a titolo di imposta di registro della sentenza n. 2001/2008 pronunciata dal Tribunale di Bari il 2.9.2008 nella controversia tra il Comune di Castellana Grotte e il Sig. Lamanna Giuseppe Antonio, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso;

che il Comune di Castellana Grotte con lettere raccomandate a.r. datate rispettivamente 7.1.2011 prot. n. 266 e 21.1.2011 prot. n. 1113 chiedeva al difensore dell'Ente di esprimere parere, con urgenza, in merito all'eventuale pagamento dell'imposta a carico del Comune, stante il contenuto favorevole della sentenza;

vista la nota datata 26.1.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 27.1.2011 al n. 1501 a firma dell'Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti che così recita: *"...si suggerisce di versare l'imposta segnalando l'esborso all'Assicurazione che dovrebbe essere tenuta a rifondere anche questa cifra."*;

ritenuto di dover procedere al pagamento della somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate pari ad € 186,00 a titolo di imposta di registro sulla sentenza e di segnalare successivamente l'esborso all'Assicurazione che dovrebbe essere tenuta a rifondere anche questa cifra;

rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali è stato prorogato al 31.03.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il decreto sindacale prot. n. 23492 in data 28.11.2008;

visto il provvedimento sindacale prot. n. 14370 in data 07.08.2009;

visto Il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto:

- della nota datata 25.9.2008, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 2.10.2008 al n. 18979, con la quale l'Avv. Marotti comunica all'Ente che, con sentenza n. 2001/2008 la II Sez. del Tribunale Civile e Penale di Bari ha rigettato la querela di falso proposta nei confronti del Comune di Castellana Grotte;

- dell'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000002001/0/002, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 29.12.2010 al n. 24524 con la quale l'Agenzia delle Entrate trasmette all'Ente il modello F 23 invitandolo a pagare la somma di € 186,00 a titolo di imposta di registro della sentenza n. 2001/2008 pronunciata dal Tribunale di Bari il 2.9.2008 nella controversia tra il Comune di Castellana Grotte e il Sig. Lamanna Giuseppe Antonio, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso;

2) di prendere, altresì, atto della nota datata 26.1.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 27.1.2011 al n. 1501 a firma dell'Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti che così recita: *"...si suggerisce di versare l'imposta segnalando l'esborso all'Assicurazione che dovrebbe essere tenuta a rifondere anche questa cifra."*;

3) di assumere apposito impegno di spesa pari ad **€ 186,00** con imputazione al cap. 141.01, epigrafo: "Spese per imposta di registrazione sentenza" del redigendo bilancio 2011;

4) di liquidare e, contestualmente **pagare** all'Agenzia delle Entrate la somma di € 186,00 a titolo di imposta di registro della sentenza n. 2001/2008 pronunciata dal Tribunale di Bari il 2.9.2008 nella controversia tra il Comune di Castellana Grotte e il Sig.

Lamanna Giuseppe Antonio, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso;

5) di segnalare il predetto pagamento all'Assicurazione ai fini del rimborso, così come suggerito dal difensore dell'Ente, Avv. Marotti con nota del 26.1.2011, acquisita dall'Ente il 27.1.2011 al n. 1501;

6) di dare atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 degli Enti Locali è stato prorogato al 31.03.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8. 2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

6) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997, specificando che l'altro ufficio comunale interessato è il IV Servizio-Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore

(Uff. Cont./D.F.)

Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 15/02/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 107/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n:239

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 22/02/2011 al 27/02/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione

sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 22/02/2011